



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata




IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta


IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale della Salute



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA


DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2181 del 27 OTT. 2015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 1 NOV. 2015

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta



DIREZIONE AFFARI GENERALI, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE

Esecutiva: SI NO


Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Risoluzione del rapporto di lavoro, per raggiunti limiti di età, del dipendente Sig. Angelo Gravina nato il 05/02/1951 – *collaboratore professionale tecnico di laboratorio*. Collocamento in quiescenza dal 01/03/2016.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giancarlo Carfi



Il Direttore della Struttura
Dott. Giovanni Tolomeo



La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il 27 OTT. 2015, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Elvira Amata - Direttore Amministrativo
- Dott. Giuseppe Drago - Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta della Direzione Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Visto l'art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come ulteriormente modificato dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, di conversione con modificazioni del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, recante disposizioni in materia di trattamenti pensionistici a decorrere dal 01/01/2012;

Considerato che ai sensi del citato art. 24, commi 6,7,9 e 20, il requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia, comprensivo degli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita di cui all'art. 12 del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i., è fissato per l'anno 2016 in anni 66 e mesi 7, fermo restando il requisito contributivo minimo di anni 20 e, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, condizionato ad un importo di pensione che non deve risultare inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale;

Viste le circolari Inpdap n. 7 del 13/05/2008, n. 18 del 08/10/2010, n. 27 del 21/07/2011 e, in particolare, la circolare n. 37 del 14 marzo 2012, recanti operative sull'applicazione delle disposizioni normative in materia previdenziale, nonché la circolare n. 2 del 08 marzo 2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica recante "limiti massimi per la permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni";

Richiamato, in particolare, il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, nel testo coordinato ed integrato dalla legge di conversione n. 214 del 22/12/2011, recante "disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", che, nel ridisciplinare il sistema di accesso al trattamento di quiescenza, all'art. 24, comma 3, ha disposto che "il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa";

Accertato che il dipendente Sig. Angelo Gravina nato il 05/02/1951 - collaboratore professionale sanitario tecnico di laboratorio - il prossimo 05/02/2016 maturerà il requisito anagrafico per il collocamento a riposo d'ufficio (65 anni) e che, pertanto, lo stesso, rientrando nella fattispecie disciplinata dal citato comma 3, dell'art. 24, del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011, dovrà essere collocato in pensione dal 01/03/2016;

Preso atto che alla data del 29/02/2016, ultimo giorno di lavoro, il dipendente avrà maturato un'anzianità contributiva utile ai fini del trattamento di quiescenza, pari a complessivi anni 39 e mesi 8, come da allegato prospetto "servizio utile ai fini del diritto";

Ritenuto, pertanto, di dover collocare il dipendente a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età;



Considerato che gli atti richiamati sono custoditi e conservati presso la Direzione Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane;

Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti, di:

- Risolvere dal 01/03/2016 il rapporto di lavoro, per raggiunti limiti di età, del dipendente Sig. Angelo Gravina nato il 05/02/1951;
- Dichiarare, dal 01/03/2016, vacante in dotazione organica il posto occupato dal dipendente;
- Dare mandato all'Ufficio Previdenza e Pensioni dell'Azienda di esperire tutti gli adempimenti necessari per la determinazione e liquidazione del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			

Direzione Affari Generali, Sviluppo
Organizzativo e Risorse Umane
Il Dirigente
Dott.ssa Maria Schininà
